

LEGGE 12 MAGGIO 1995, N. 214

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A ROMA IL 7 MAGGIO 1993

G.U. 01.06.1995 N. 126 SUPPL.ORD.

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0003

IL PRESENTE TESTO ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO DISPONE L'ART.: 0003

FONTE COMPLESSA COSI' COMPOSTA:

ACCORDO (A)

PROTOCOLLO (B)

NOTA (C)

NOTA RISPOSTA NM (D)

MATERIA: TRATTATI , CONVENZIONI , ATTI INTERNAZIONALI

PREAMBOLO

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' AUTORIZZATO A RATIFICARE L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A ROMA IL 7 MAGGIO 1993.

ART. 2.

1. PIENA ED INTERA ESECUZIONE E' DATA ALL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO STESSO.

ART. 3.

1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

FINALE

DATA A ROMA, ADDI' 12 MAGGIO 1995

SCALFARO

DINI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AGNELLI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MANCUSO

LAVORI PREPARATORI
CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 1070):
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MARTINO) IL 28 LUGLIO 1994.
ASSEGNATO ALLA III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 19 SETTEMBRE 1994, CON PARERI DELLE COMMISSIONE I, II, V, VI, E X.
ESAMINATO DALLA III COMMISSIONE IL 22 LUGLIO 1994.

ESAMINATO IN AULA IL 5 OTTOBRE 1994 E APPROVATO L'11 OTTOBRE 1994.
SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 999):
ASSEGNATO ALLA 3A COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 19
OTTOBRE 1994, CON PARERI DELLE COMMISSIONI 1A, 2A, 5A, 6A E 10A.
ESAMINATO DALLA 3A COMMISSIONE IL 15 MARZO 1995.
RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 21 MARZO 1995 (ATTO N. 999/A - RELATORE
SEN. PORCARI).
ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 27 APRILE 1995.

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0015
IL PRESENTE TESTO ENTRA IN VIGORE SECONDO QUANTO DISPONE L'ART.: 0014

PREAMBOLO A

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA
(QUI DI SEGUITO DENOMINATI PARTI CONTRAENTI),
DESIDERANDO CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER UNA MAGGIORE COOPERAZIONE E-
CONOMICA FRA I DUE PAESI ED, IN PARTICOLARE, PER INVESTIMENTI DA PARTE DI IN-
VESTITORI DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE
E,
RICONOSCENDO CHE LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE, IN BASE AGLI AC-
CORDI INTERNAZIONALI, DI TALI INVESTIMENTI CONTRIBUIRANNO A STIMOLARE INIZIA-
TIVE IMPRENDITORIALI IDONEE A FAVORIRE LA PROSPERITA' DELLE DUE PARTI CON-
TRAENTI,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO:

1. PER "INVESTIMENTO" SI INTENDE, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA
PRESCELTA E DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DI RIFERIMENTO, OGNI BENE INVESTITO,
DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DEL-
L'ALTRA, IN CONFORMITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DI QUEST'ULTIMA.

IN TALE CONTESTO DI CARATTERE GENERALE, IL TERMINE "INVESTIMENTO" INDICA:

A) BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' OGNI DIRITTO REALE COMPRESI, PER QUAN-
TO IMPIEGABILI PER INVESTIMENTO, I DIRITTI REALI DI GARANZIA SU PROPRIETA' DI
TERZI;

B) TITOLI, AZIONI, OBBLIGAZIONI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED OGNI ALTRO TI-
TOLO DI CREDITO NONCHE' TITOLI DI STATO E TITOLI PUBBLICI IN GENERE;

C) CREDITI FINANZIARI PER SOMME DI DENARO O QUALSIASI ALTRO DIRITTO PER
OBBLIGAZIONI O PRESTAZIONI, AVENTI VALORE ECONOMICO, NONCHE', COME DEFINITI
NEL SUCCESSIVO PUNTO 5 DEL PRESENTE ARTICOLO, I REDDITI DA INVESTIMENTO;

D) DIRITTI D'AUTORE, MARCHI COMMERCIALI, BREVETTI, DESIGNS INDUSTRIALI ED
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, KNOW-HOW, SEGRETI
COMMERCIALI, LA DITTA E L'AVVIAMENTO;

E) OGNI DIRITTO DI NATURA ECONOMICA CONFERITO PER LEGGE O PER CONTRATTO,
NONCHE' OGNI LICENZA, E CONCESSIONE RILASCIATA IN CONFORMITA' A VIGENTI DI-
SPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, COMPRESI QUELLE DI PRO-
SPEZIONE, COLTIVAZIONE, ESTRAZIONE E SFRUTTAMENTO DI RISORSE NATURALI.

2. PER "INVESTITORE" SI INTENDE UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA DI UNA PAR-
TE CONTRAENTE CHE ABBA EFFETTUATO, EFFETTUI OD INTENDA EFFETTUARE INVESTI-
MENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

3. PER "PERSONA FISICA" SI INTENDE, PER CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, UNA
PERSONA FISICA CHE NE ABBA PER LEGGE LA CITTADINANZA.

4. PER "PERSONA GIURIDICA" SI INTENDE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA PARTE
CONTRAENTE, QUALSIASI ENTITA' AVENTE SEDE NEL TERRITORIO DI UNA DI ESSE E DA
QUEST'ULTIMA RICONOSCIUTA, COME ISTITUTI PUBBLICI, SOCIETA' DI PERSONE O DI
CAPITALE, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, E CIO' INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE
SIA O MENO A RESPONSABILITA' LIMITATA.

5. PER "REDDITI" SI INTENDONO LE SOMME RICAVATE O DA RICAVARE DA UN INVE-
STIMENTO, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE PROFITTI O QUOTE DI PROFITTI, INTERES-
SI, REDDITI DA CAPITALE, DIVIDENDI, ROYALTIES, COMPENSI PER ASSISTENZA E SER-
VIZI TECNICI E SPETTANZE DIVERSE, COMPRESI I REDDITI REINVESTITI E GLI INCRE-
MENTI DI CAPITALE.

6. PER "TERRITORIO" SI INTENDONO, IN AGGIUNTA ALLE SUPERFICI COMPRESSE ENTRO I CONFINI TERRESTRI, ANCHE LE "ZONE MARITTIME". QUESTE ULTIME COMPREDONO LE ZONE MARINE E SOTTOMARINE SULLE QUALI GLI STATI CONTRAENTI HANNO SOVRANITA' OD ESERCITANO, SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, DIRITTI DI SOVRANITA' E DI GIURISDIZIONE.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE INCORAGGERA' GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE GLI INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NE DARA' AUTORIZZAZIONE IN CONFORMITA' ALLA PROPRIA LEGISLAZIONE.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' SEMPRE UN TRATTAMENTO GIUSTO ED EQUO AGLI INVESTIMENTI DI INVESTITORI DELL'ALTRA. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO, IL GODIMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA CESSAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL SUO TERRITORIO DA INVESTITORI DELL'ALTRA, NONCHE' LE SOCIETA' ED IMPRESE NELLE QUALI TALI INVESTIMENTI SIANO STATI EFFETTUATI, NON VENGAO IN ALCUN MODO COLPITI DA PROVVEDIMENTI INGIUSTIFICATI O DISCRIMINATORI.

ARTICOLO 3

CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA E TRATTAMENTO NAZIONALE

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, NEL PROPRIO TERRITORIO, ACCORDERA' AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI REDDITI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA, UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO AGLI INVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI DEGLI INVESTITORI DI STATI TERZI.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, NEL PROPRIO TERRITORIO, ACCORDERA' AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI REDDITI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA, IN ATTIVITA' SIMILARI, UN TRATTAMENTO ED UN REGIME GIURIDICO NON MENO FAVOREVOLI DI QUELLI STABILITI NAZIONALMENTE PER GLI INVESTIMENTI ED I REDDITI DEI SUOI PROPRI INVESTITORI.

3. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AI VANTAGGI ED AI PRIVILEGI CHE UNA PARTE CONTRAENTE RICONOSCE O RICONOSCERA' A PAESI TERZI PER EFFETTO DI UNA SUA PARTECIPAZIONE AD UNIONI DOGANALI OD ECONOMICHE, ASSOCIAZIONI DI MERCATO COMUNE, ZONE DI LIBERO SCAMBIO, ACCORDI REGIONALI O SUBREGIONALI, ACCORDI ECONOMICI MULTILATERALI INTERNAZIONALI O PER EFFETTO DI ACCORDI CONCLUSI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE O PER FACILITARE GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI.

ARTICOLO 4

RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

QUALORA GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI SUBISCANO PERDITE NEGLI INVESTIMENTI DA ESSI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE, A CAUSA DI GUERRE O DI ALTRI CONFLITTI ARMATI, DI STATI DI EMERGENZA O DI ALTRI SIMILARI AVVENIMENTI, LA PARTE CONTRAENTE NELLA QUALE E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, NE OFFRIRA' ADEGUATO RISARCIMENTO. I RELATIVI PAGAMENTI AVRANNO LUOGO SENZA INDEBITO RITARDO E SARANNO LIBERAMENTE TRASFERIBILI.

GLI INVESTITORI INTERESSATI AVRANNO LO STESSO TRATTAMENTO PREVISTO PER GLI INVESTITORI DELLA PARTE CONTRAENTE OBBLIGATA E, IN OGNI CASO, AVRANNO TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RICONOSCIUTO AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI.

ARTICOLO 5

NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIAZIONE

1. GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI DEGLI INVESTITORI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI GODRANNO DI PIENA PROTEZIONE E SICUREZZA NEL TERRITORIO DELL'ALTRA.

2. GLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NON SARANNO NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE NAZIONALIZZATI, ESPROPRIATI, REQUISITI OD ASSOGGETTATI A MISURE AVENTI EFFETTI ANALOGHI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE SE NON PER FINI PUBBLICI O PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO O NAZIONALE, CONTRO ADEGUATO INDENNIZZO E A CONDIZIONE CHE TALI MISURE SIANO PRESE SU BASE NON DISCRIMINATORIA ED IN CONFORMITA' A DISPOSIZIONI E PROCEDURE DI LEGGE.

3. L'INDENNIZZO SARA' EQUIVALENTE AL VALORE EFFETTIVO DI MERCATO DELL'IN-

VESTIMENTO IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI LE DECISIONI DI NAZIONALIZZAZIONE OD ESPROPRIO SIANO STATE ANNUNCIATE O RESE PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI IL VALORE DI MERCATO NON POSSA ESSERE RAPIDAMENTE VERIFICATO, L'INDENNIZZO VERRA' DETERMINATO SULLA BASE DI UNA EQUA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI DELL'IMPRESA, NONCHE' DELLE COMPONENTI E DEI RISULTATI DELLE CORRELATE ATTIVITA' DI IMPRESA. L'INDENNIZZO COMPRENDERA' GLI INTERESSI MATURATI DALLA DATA DI NAZIONALIZZAZIONE O DI ESPROPRIAZIONE SINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO CALCOLATI AL TASSO LIBOR A 6 MESI.

NEL CASO IN CUI NON SI ARRIVI AD UN ACCORDO TRA L'INVESTITORE E LA PARTE OBBLIGATA, LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO VERRA' DEFINITA SECONDO I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDICATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PRESENTE ACCORDO.

UNA VOLTA DETERMINATO L'INDENNIZZO, QUESTO VERRA' PRONTAMENTE PAGATO E NE SARA' AUTORIZZATO IL RIMPATRIO IN MONETA CONVERTIBILE.

4. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICHERANNO ANCHE AI REDDITI DERIVANTI DA UN INVESTIMENTO, NONCHE', IN CASO DI LIQUIDAZIONE, AI PROVENTI DERIVANTI DA QUEST'ULTIMA.

5. DOPO L'ESPROPRIAZIONE, SE QUALCHE BENE A TAL FINE ACQUISITO NON HA RICEVUTO IN TUTTO OD IN PARTE LA PREVISTA DESTINAZIONE, GLI ESPROPRIATI ED I LORO AVENTI CAUSA HANNO DIRITTO AD OTTENERE IL RIACQUISTO.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO DEI CAPITALI, DEI PROFITTI E DELLE RETRIBUZIONI

1. OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI GARANTIRA' AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA, DOPO L'ASSOLVIMENTO DA PARTE DEGLI INVESTITORI STESSI DI OGNI OBBLIGO FISCALE, IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE CHE CONCORDINO LE PARTI INTERESSATE E SENZA DEBITO RITARDO, DI:

A) CAPITALI E QUOTE AGGIUNTIVE DI CAPITALI UTILIZZATE PER MANTENIMENTO ED INCREMENTO DI INVESTIMENTI;

B) REDDITI NETTI, DIVIDENDI, ROYALTIES, COMPENSI PER ASSISTENZA E SERVIZI TECNICI, INTERESSI ED OGNI ALTRO PROFITTO;

C) SOMME DERIVANTI DALLA TOTALE O PARZIALE VENDITA, O LIQUIDAZIONE, DI UN INVESTIMENTO;

D) SOMME DESTINATE AL RIMBORSO DI PRESTITI RELATIVI AD UN INVESTIMENTO ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI INTERESSI;

E) COMPENSI ED INDENNITA' PERCEPITI DA CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E DERIVANTI DA LAVORO SUBORDINATO E DA SERVIZI PRESTATI NELLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PROPRIO TERRITORIO, NELLA MISURA E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI NAZIONALI VIGENTI.

2. TENUTO CONTO DELL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO AD ACCORDARE AI TRASFERIMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LO STESSO TRATTAMENTO RISERVATO A QUELLI DERIVANTI DA INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DI STATI TERZI, QUALORA PIU' FAVOREVOLE.

ARTICOLO 7

SURROGA

NEL CASO IN CUI UNA PARTE CONTRAENTE OD UNA SUA ISTITUZIONE ABBA CONCESSO UNA GARANZIA ASSICURATIVA CONTRO RISCHI NON COMMERCIALI PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DA UN SUO INVESTITORE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA ED ABBA EFFETTUATO PAGAMENTI IN BASE ALLA GARANZIA CONCESSA, ESSA VERRA' RICONOSCIUTA SURROGATA DI DIRITTO DALLA STESSA POSIZIONE CREDITIZIA DELL'INVESTITORE ASSICURATO. PER I PAGAMENTI DA EFFETTUARE ALLA PARTE CONTRAENTE OD ALLA SUA ISTITUZIONE IN VIRTU' DI TALE SURROGA VERRANNO RISPETTIVAMENTE APPLICATI GLI ARTICOLI 4, 5 E 6 DEL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO 8

MODALITA' DEI TRASFERIMENTI

1. I TRASFERIMENTI MENZIONATI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7 VERRANNO EFFETTUATI SENZA INDEBITO RITARDO SUCCESSIVAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI E COMUNQUE ENTRO SEI MESI. TALI TRASFERIMENTI SARANNO EFFETTUATI NELLA VALUTA CONVERTIBILE CHE CONCORDINO LE PARTI INTERESSATE, SECONDO IL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE ALLE QUOTAZIONI DEL MERCATO DI NEW YORK DUE GIORNI UTILI PRECEDENTI LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO.

2. GLI OBBLIGHI FISCALI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI INTENDONO ASSOLTI QUANDO SIA STATO ADEMPIUTO DA PARTE DELL'INVESTITORE IL PROCEDIMENTO PREVISTO DALLA LEGGE DELLA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA

1. LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO SORGERE FRA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN RELAZIONE AD INVESTIMENTI DI CAPITALE, DOVRANNO, PER QUANTO POSSIBILE, ESSERE RISOLTE AMICHEVOLMENTE FRA LE PARTI IN CAUSA.

2. SE UNA CONTROVERSIA NON POTESSE ESSERE RISOLTA ENTRO SEI MESI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI E' STATA INIZIATA PER ISCRITTO, ESSA POTRA' ESSERE SOTTOPOSTA A SCELTA DELL'INVESTITORE:

A) AL TRIBUNALE COMPETENTE, NEI SUOI SUCCESSIVI GRADI, DELLA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO E' SORTA LA CONTROVERSIA.

B) AD UN TRIBUNALE ARBITRALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 3 A 5 DELL'ARTICOLO 10.

3. LA PARTE CONTRAENTE IMPLICATA NEL LITIGIO SI ASTERRA' DURANTE IL PROCEDIMENTO ARBITRALE O L'ESECUZIONE DEL LODO DALL'ECCEPIRE LA CIRCOSTANZA CHE L'INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE ABBA RICEVUTO UN INDENNIZZO DERIVANTE DA UN'ASSICURAZIONE PER UNA PARTE DEL DANNO O PER LA SUA TOTALITA'.

ARTICOLO 10

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALLA APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DOVRANNO ESSERE, PER QUANTO POSSIBILE, AMICHEVOLMENTE COMPOSTE PER VIA DIPLOMATICA.

2. NEL CASO IN CUI TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE COMPOSTE NEI TRE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA IN CUI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NON ABBA FATTO RICHIESTA SCRITTA, ESSE VERRANNO, SU DOMANDA DI UNA DI ESSE, SOTTOPOSTE ALLA COMPETENZA DI UN TRIBUNALE ARBITRALE AD HOC IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

3. IL TRIBUNALE ARBITRALE VERRA' COSTITUITO NEL MODO SEGUENTE: ENTRO DUE MESI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ARBITRATO, OGNI PARTE NOMINERA' UN MEMBRO DEL TRIBUNALE. QUESTI DUE MEMBRI SCEGLIERANNO POI, QUALE PRESIDENTE, UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO. IL PRESIDENTE SARA' NOMINATO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI NOMINA DEI DUE MEMBRI PREDETTI.

4. SE ENTRO I TERMINI DI CUI AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE NOMINE NON SIANO ANCORA STATE EFFETTUATE, OGNUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI POTRA', IN MANCANZA DI ALTRI ACCORDI, RICHIEDERE LA LORO EFFETTUAZIONE AL PRESIDENTE DELLA CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO DE L'AJA. QUALORA QUESTI SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI O NON FOSSE A LUI POSSIBILE ACCETTARE L'INCARICO, NE VERRA' FATTA RICHIESTA AL VICE PRESIDENTE DELLA CORTE CHE EFFETTUERA' LA NOMINA. OVE POI IL VICE PRESIDENTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI O NON FOSSE A LUI PURE POSSIBILE ACCETTARE, NE VERRA' INVITATO IL MEMBRO DELLA CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO DE L'AJA PIU' ANZIANO E CHE NON SIA CITTADINO DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.

5. IL TRIBUNALE ARBITRALE DECIDERA' A MAGGIORANZA DEI VOTI E LE SUE DECISIONI SARANNO VINCOLANTI. OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI SOSTERRA' LE SPESE PER IL PROPRIO ARBITRO E QUELLE PER LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ARBITRALE. LE SPESE PER IL PRESIDENTE E LE RIMANENTI SPESE SARANNO A CARICO DELLE DUE PARTI IN MISURA UGUALE.

IL TRIBUNALE ARBITRALE STABILIRA' LE PROPRIE MODALITA' DI PROCEDURA.

ARTICOLO 11

RELAZIONI FRA GOVERNI

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO VERRANNO APPLICATE INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE FRA LE PARTI CONTRAENTI ESISTANO RELAZIONI DIPLOMATICHE O CONSOLARI.

ARTICOLO 12

APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE

1. QUALORA UNA QUESTIONE SIA DISCIPLINATA SIA DAL PRESENTE ACCORDO CHE DA UN ACCORDO INTERNAZIONALE A CUI ABBIANO ADERITO LE DUE PARTI CONTRAENTI, OVVERO SIA DIVERSAMENTE REGOLATA DA NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE, VERRANNO APPLICATE ALLE PARTI CONTRAENTI STESSE ED AI LORO INVESTITORI LE DISPOSIZIONI DI VOLTA IN VOLTA PIU' FAVOREVOLI.

2. QUALORA UNA PARTE CONTRAENTE, PER EFFETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI, DISPOSIZIONI O SPECIFICI CONTRATTI ABBA ADOTTATO, PER GLI INVESTITORI DELL'ALTRA, UNA NORMATIVA PIU' VANTAGGIOSA DI QUELLA PREVISTA DAL PRESENTE ACCORDO, VERRA' AGLI STESSI RISERVATO IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE.

ARTICOLO 13

AMBITO DI APPLICAZIONE

IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICHERA' AGLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DI OGNUNA DELLE PARTI CONTRAENTI CHE SIANO STATI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, A CONDIZIONE CHE DETTI INVESTIMENTI SIANO LEGALMENTE OPERANTI IN QUESTO MOMENTO, COSI' COME SI APPLICHERA' AGLI INVESTIMENTI CHE SARANNO EFFETTUATI SUCCESSIVAMENTE NELL'AMBITO E SOTTO LA PROTEZIONE DEL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE ALLA DATA IN CUI LE DUE PARTI CONTRAENTI SI SARANNO NOTIFICATE L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE PROCEDURE COSTITUZIONALI.

ARTICOLO 15

DURATA E SCADENZA

1. IL PRESENTE ACCORDO RIMARRA' IN VIGORE PER 10 ANNI, A PARTIRE DALLA DATA DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART. 14, E SI PROROGHERA' TACITAMENTE PER SUCCESSIVI PERIODI DI 5 ANNI, SALVO CHE UNA DELLE DUE PARTI NON LO ABBA DENUNCIATO PER ISCRITTO PRIMA DI UN ANNO DALLA DATA DI OGNI SCADENZA.

2. PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLE DATE DI SCADENZA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 1 A 13 RIMARRANNO IN VIGORE PER ALTRI CINQUE ANNI A PARTIRE DALLE DATE PREDETTE.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE DELEGATI DAI RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

FINALE A

FATTO IN DUPLICE COPIA A ROMA IL 7 MAGGIO 1993 IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA SPAGNOLA AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

PER IL GOVERNO.....PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIA.....DELLA REPUBBLICA DI CUBA

(FIRMA ILLEGGIBILE)

(FIRMA ILLEGGIBILE)

TITOLO B

PROTOCOLLO

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0000

NEL FIRMARE L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SONO STARE INOLTRE CONCORDATE LE CLAUSOLE SEGUENTI DA CONSIDERARE PARTE INTEGRANTE DI TALE ACCORDO.

1. IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 3:

A) LE ATTIVITA', COLLEGATE AD INVESTIMENTI, RIGUARDANTI L'ACQUISTO, LA VENDITA ED IL TRASPORTO DI: MATERIE PRIME E LORO DERIVATI, ENERGIA, COMBUSTIBILI, BENI STRUMENTALI, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE AD ESSE RELATIVA E COMUNQUE CONNESSA AD INIZIATIVE IMPRENDITORIALI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, GODRANNO UGUALMENTE NEL TERRITORIO DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DI UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO ALLE SIMILARI ATTIVITA' ED INI-

ZIATIVE DI CITTADINI RESIDENTI O DI INVESTITORI DI OGNI ALTRO PAESE TERZO.

B) CIASCUNA PARTE CONTRAENTE REGOLERA', SECONDO LE SUE LEGGI E REGOLAMENTI, E QUANTO PIU' FAVOREVOLMENTE POSSIBILE, I PROBLEMI RELATIVI ALL'ENTRATA, AL SOGGIORNO, AL LAVORO ED AGLI SPOSTAMENTI SUL SUO TERRITORIO DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE CHE EFFETTUINO ATTIVITA' COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI NELLO SPIRITO DEL PRESENTE ACCORDO.

RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:

MODIFICA NON TESTUALE: LS 1995 05 12 0214 0003 00 A

FINALE B

FATTO IN DUPLICE COPIA A ROMA IL 7 MAGGIO 1993 IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA SPAGNOLA AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.

PER IL GOVERNO.....PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA.....DELLA REPUBBLICA DI CUBA

(FIRMA ILLEGGIBILE).....(FIRMA ILLEGGIBILE)

TITOLO C

NOTA

TESTO FORMATO DA COMPLESSIVI ARTICOLI: 0000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

SIGNOR PRESIDENTE,

IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FIRMATO IN DATA ODIERNA, LE CONFERMO CHE IL GOVERNO ITALIANO, AL FINE DI FACILITARE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO, SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI CUBANI CHE INTENDONO INVESTIRE IN ITALIA, A FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI NEI REGISTRI PERTINENTI, ED IN OGNI ALTRO DOCUMENTO UTILE ALLA CONOSCENZA PIENA DEI PREGRESSI PASSAGGI DI PROPRIETA' DEI BENI IN OGGETTO DELL'INVESTIMENTO.

LA PREGO, SIGNOR PRESIDENTE, DI GRADIRE I SENSI DELLA MIA PIU' ALTA CONSIDERAZIONE.

(FIRMA ILLEGGIBILE)

ROMA, 7 MAGGIO 1993

AL PRESIDENTE

DELLA DELEGAZIONE CUBANA

TITOLO D

NOTA RISPOSTA

(PARTE DI TESTO NON MEMORIZZATA)